

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - E' costituita, in base alla legge n. 266/91, con sede in Sasso Marconi (BO) via Rupe n. 9, l'Associazione di volontariato denominata "EMILIANI".

L'Associazione pertanto chiede di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della suddetta legge.

Potranno essere istituite, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 2 – L'associazione non ha scopi di lucro e trae ispirazione dall'esempio e dalla testimonianza di carità di San Girolamo Emiliani, fondatore dei Padri Somaschi.

Essa intende operare con spirito di solidarietà, nell'ambito dell'accoglienza, della prevenzione e recupero delle persone in situazione di disagio nei seguenti settori:

- della tossicodipendenza con l'accoglienza residenziale per uomini, donne, coppie con figli;
- dei minori con l'accoglienza di adolescenti a forte rischio di disagio psicosociale, di bambini in temporaneo stato di abbandono e/o necessitanti di un immediato allontanamento dalla famiglia ,
- nel supporto a nuclei famigliari con madri in difficoltà
- negli interventi di cura della vita
- nel supporto alle attività sociali, socio-sanitarie, assistenziali ed educative;
- nei progetti di prevenzione

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione intende operare attraverso i propri volontari o famiglie volontarie, all'interno di centri da lei gestiti/realizzati, o in qualsiasi altra organizzazione del territorio tra cui i Centri Accoglienza La Rupe, che operi nell'ambito del disagio sopraindicato. Il fine è poter seguire tali persone fino ad un completo reinserimento sociale onde

favorire l'uscita da situazioni di difficoltà, nonché l'autodeterminazione e la stima di sé e dare risposta ai bisogni del territorio con particolare attenzione all'accoglienza familiare.

L'associazione potrà inoltre collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti, strutture operanti sul territorio nazionale per la realizzazione di specifiche iniziative aventi le stesse finalità.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Art.6 - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell'anno solare in corso.

Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo entro i termini ed i tempi stabiliti da delibera del Consiglio stesso.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Le attività svolte dai soci sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE - DECESSO

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Art. 8- Recesso - Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Esclusione - Sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale: la decadenza avviene trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo la facoltà di replica al socio stesso ricorrendo all'Assemblea dei Soci.

I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

FONDO COMUNE

Art. 10 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione;

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEE

Art. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata mediante lettera semplice da inviarsi ai soci almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione può essere effettuata, in alternativa, anche tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza; anche in tal caso l'avviso deve contenere le medesime indicazioni previste nella lettera.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 15 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

E' ammessa una delega per ogni socio.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In caso di assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e potrà eleggere il Segretario ed il Cassiere .

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale
- e) stabilire la quota associativa annuale sottoponendola alla ratifica dell'Assemblea dei soci
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 19 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

PRESIDENTE

Art. 20 - Il presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. La prima nomina è indicata nell'atto costitutivo.

Egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare egli vigila sulla struttura e sui servizi dell'associazione, determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità ed individuazione delle opportunità ed esigenze dell'associazione e degli associati.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età. Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Revisore dei Conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO

Art. 22 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione di volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 23 – Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purchè riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 24 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Sasso Marconi, 20/10/2005